




**ORDINE DEI FARMACISTI
della Provincia di Napoli**



federfarma napoli
associazione sindacale titolari
di farmacia napoletani

**A tutti gli Iscritti all'Ordine
di Napoli e Provincia**

Napoli 29 Maggio 2015
Prot. 889/15

Ministero della Salute

Il Ministero ha chiarito che la sospensione del requisito dell'idoneità si applica anche ai farmacisti che intendano esercitare la titolarità in forma societaria.

Oggetto: D.L. 192/2014 convertito dalla L. 11/2015 – ulteriori chiarimenti in merito all'art. 7, comma 4-quater.

Cari Colleghi,

con nota del 26.5.2015 il Dicastero ha fornito il seguente chiarimento: *“ciò che emerge dal dato testuale del comma 4-quater dell'art. 7 del DL 192/2014 è la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi, e non di condizioni, per il trasferimento della titolarità della farmacia e, in particolare, del requisito dell'idoneità da parte del farmacista che intende acquisire la titolarità della farmacia; titolarità, come noto, riservata a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 362/1991, che va letto in stretta correlazione con le previsioni dettate per il trasferimento di titolarità dall'art. 12 della legge 475/1968, e successive modificazioni.*

Ne consegue, pertanto, che la prevista sospensione del requisito soggettivo dell'idoneità non può che trovare applicazione anche ai farmacisti che intendano esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie; *“ciò anche in ragione dello stesso richiamo al comma 2 del predetto art. 7 della legge 362/1991 che, per le predette fattispecie, fa riferimento al possesso, per i soci farmacisti, dell'iscrizione all'albo e del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 475/1968”.*

Il Ministero ha inoltre evidenziato che *“una diversa interpretazione della norma de qua rischierebbe di pregiudicare i soggetti che intendano esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie, che verrebbero, senza alcun motivo, discriminati, ai fini dell'acquisto della titolarità dell'esercizio della farmacia, rispetto ai soggetti che esercitano la titolarità della farmacia in forma individuale”.*

Cordiali saluti

Dott. Michele Di Iorio
Presidente Federfarma Napoli



Prof. Vincenzo Santagada
Presidente Ordine Farmacisti Napoli